Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 87/13
di iniziativa del Consigliere A. BRUTTO,P. CAPUTO,D. GIANNETTA,G. MATTIANI,V. PITARO recante:
"Principi per l''insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 16/07/2026

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n 87/XIII :Principi per l' insediamento dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria pag. 3

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n 1364 del 14 marzo 2024 pag. 20

Normativa nazionale

Decreto legge 20 febbraio n 21 del 2026 pag. 37

Normativa regionale

Legge regionale n 19 del 16 aprile 2002 pag. 87

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Angelo BRUTTO

"Principi per l'insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria"

F.to: Angelo BRUTTO

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata a dotare la Regione Calabria di un quadro normativo di principi e coordinamento in materia di centri dati, idoneo a coniugare l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica con la tutela del territorio, del paesaggio, delle risorse ambientali ed energetiche. I centri dati costituiscono infrastrutture essenziali per l'erogazione di servizi digitali, per il funzionamento delle piattaforme informatiche pubbliche e private e per la competitività del sistema economico. La crescente rilevanza di tali infrastrutture impone, tuttavia, una disciplina capace di prevenire effetti territoriali disordinati, di orientare gli insediamenti verso aree già compatibili e di assicurare adeguati livelli di sostenibilità energetica, ambientale e idrica. La proposta è costruita come legge-quadro di principi e si coordina con la normativa europea e statale vigente, ivi compreso il procedimento unico nazionale per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati. Tale scelta risponde all'esigenza di mantenere l'intervento regionale entro un perimetro costituzionalmente solido, evitando sovrapposizioni con la normativa statale in materia di ambiente, energia, edilizia, paesaggio, sicurezza, infrastrutture digitali e concorrenza, nonché con il riparto delle competenze autorizzative già vigente.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità della legge, evidenziando il bilanciamento tra sviluppo economico, innovazione, sostenibilità e coordinamento amministrativo; l'articolo 2 reca le definizioni strettamente necessarie, formulate in modo funzionale all'operatività della disciplina e coordinate con le definizioni europee e statali applicabili ai centri dati; l'articolo 3 introduce i principi di localizzazione, orientando gli insediamenti prioritariamente verso aree dismesse, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, nonché verso aree produttive o comunque già urbanizzate e infrastrutturate (La norma evita preclusioni assolute e introduce un criterio di preferenza, così da non determinare indebite barriere all'ingresso e da mantenere la necessaria flessibilità applicativa); l'articolo 4 enuncia i principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica. In tale cornice sono favoriti l'impiego di fonti rinnovabili, l'elevata

efficienza energetica, il recupero del calore di scarto, l'adozione di sistemi di raffrescamento a ridotto impatto e la minimizzazione dell'uso di acqua potabile. Per i progetti di significativo impatto è inoltre richiesto un apposito piano di sostenibilità, redatto in coerenza con la normativa europea e statale, con le linee guida nazionali applicabili e senza duplicazione della documentazione già prevista nei procedimenti ambientali e autorizzativi. L'articolo 5 disciplina il coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica, collocando la proposta in coerenza con il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, con la legge urbanistica regionale, con gli strumenti provinciali o metropolitani e con gli strumenti comunali. La disposizione introduce un criterio interpretativo prudente, collegando i centri dati agli insediamenti produttivi o direzionali a prevalente contenuto tecnologico solo previa verifica del concreto carico urbanistico, energetico, idrico, infrastrutturale e ambientale. Nei casi di consumo di suolo agricolo o di aree non urbanizzate è richiesta una motivazione rafforzata e sono previste misure di mitigazione e compensazione. L'articolo 6 è dedicato al coordinamento dei procedimenti amministrativi. La proposta non introduce nuovi titoli autorizzativi, non altera il riparto delle competenze definito dalla normativa vigente e non interferisce con il procedimento unico nazionale per i centri dati. Essa si limita a prevedere un punto regionale di raccordo tecnico-amministrativo, valorizzando il ruolo della struttura tecnica regionale competente in materia di valutazioni ambientali e il supporto tecnico-scientifico dell'ARPACAL. L'articolo 7 attribuisce al dipartimento regionale competente in materia di Programmazione Unitaria - U.O.A. Transizione Digitale la funzione di organizzare e aggiornare la base conoscitiva regionale ai fini della ricognizione delle aree preferenziali e dei principali dati territoriali relativi ai centri dati, nei limiti delle informazioni disponibili e nel rispetto della riservatezza industriale, della sicurezza fisica e cibernetica e della continuità operativa delle infrastrutture. L'articolo 8 istituisce un Tavolo tecnico regionale a composizione essenziale e a partecipazione gratuita, con finalità di monitoraggio, proposta e support; l'articolo 9 demanda alla Giunta regionale gli atti di indirizzo necessari per l'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri di individuazione degli interventi di significativo impatto, ai contenuti minimi del piano di sostenibilità, alle modalità di coordinamento procedimentale, agli standard di

trasmissione dei dati georeferenziati e all'aggiornamento degli indirizzi in caso di sopravvenienze normative europee o statali; l'articolo 10 reca una disciplina transitoria semplice e prudente, escludendo la sospensione generalizzata dei procedimenti pendenti e salvaguardando l'applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza. L'articolo 11 contiene la clausola valutativa; l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 13 contiene la disposizione finale sull'entrata in vigore.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Principi per l'insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le disposizioni contenute nell'articolato hanno natura prevalentemente definitoria, programmatoria, organizzativa e di coordinamento amministrativo, si basano sull'utilizzo dei sistemi informativi regionali già operativi e non prevedono sviluppi di software dedicati. Esse non istituiscono nuovi organismi onerosi, non prevedono indennità, compensi o rimborsi e non comportano incrementi di dotazione organica o nuove spese di personale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", l "spesa d'investimento".

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere temporale	Importo
Art. 1	*(Oggetto e finalità)*	/	/	0,00 €
Art. 2	*(Definizioni)*	/	/	0,00 €
Art. 3	*(Principi di localizzazione)*	/	/	0,00 €
Art. 4	*(Principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica)*	/	/	0,00 €
Art. 5	*(Coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica)*	/	/	0,00 €
Art. 6	*(Coordinamento dei procedimenti amministrativi)*	/	/	0,00 €
Art. 7	*(Dipartimento regionale competente e ricognizione delle aree preferenziali)*	/	/	0,00 €
Art. 8	*(Tavolo tecnico regionale sui centri dati)*	/	/	0,00 €
Art. 9	*(Atti di indirizzo della Giunta regionale)*	/	/	0,00 €
Art. 10	*(Disposizioni transitorie)*	/	/	0,00 €
Art. 11	*(Clausola valutativa)*	/	/	0,00 €
Art. 12	*(Clausola di invarianza finanziaria)*	/	/	0,00 €
Art. 13	*(Entrata in vigore)*	/	/	0,00 €

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Tabella 2: Copertura finanziaria

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TESTO

"Principi per l'insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria"

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, detta principi e disposizioni di coordinamento per la realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati nel territorio regionale.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) sostenere la crescita del sistema produttivo regionale, l'innovazione tecnologica e l'attrazione degli investimenti;

b) promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, orientato alla rigenerazione urbana e territoriale, al contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente;

c) favorire l'efficienza energetica, l'uso razionale delle risorse idriche e il contenimento degli impatti cumulativi degli insediamenti;

d) assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici competenti nei procedimenti relativi ai centri dati, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «centro dati» si intende il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica destinato alla progettazione, alla produzione, allo sviluppo e all'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché all'archiviazione, all'elaborazione, al trattamento e alla gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi, ferma restando l'applicazione delle definizioni previste dalla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento al regolamento delegato (UE) 2024/1364.

2. Per «potenza richiesta di connessione» si intende la potenza richiesta dal proponente al gestore della rete elettrica ai fini dell'allacciamento del centro dati.

3. Per «aree preferenziali» si intendono, ai fini della presente legge, le aree dismesse, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, nonché le aree produttive, logistiche o comunque già urbanizzate e infrastrutturate, individuate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti ricognitivi vigenti.

4. Ai fini dell'applicazione dei procedimenti autorizzativi e degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea e statale, restano ferme le definizioni di centro dati aziendale, centro dati in coubicazione e centro dati in co-hosting di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364, nonché le ulteriori definizioni stabilite dalla normativa statale in materia.

Art. 3

(Principi di localizzazione)

1. La Regione promuove l'insediamento e l'ampliamento dei centri dati prioritariamente nelle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3, nonché nelle aree produttive o comunque coerenti con la pianificazione territoriale e urbanistica vigente.

2. Le priorità di cui al comma 1 costituiscono criteri di orientamento e di valutazione amministrativa e non determinano, di per sé, preclusioni assolute all'insediamento in altre aree, fermo restando il rispetto della normativa vigente e la necessità di una motivazione rafforzata nei casi di cui all'articolo 5, comma 4.

3. La Regione promuove, altresì, la localizzazione dei centri dati in contesti territoriali idonei sotto il profilo infrastrutturale, energetico, ambientale e idrico, tenendo conto della prossimità alle reti di connessione e della compatibilità con i servizi territoriali esistenti.

Art. 4

(Principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica)

1. Nella realizzazione e nell'ampliamento dei centri dati sono favoriti:

a) l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente;

b) l'elevata efficienza energetica complessiva dell'infrastruttura;

c) il recupero e la valorizzazione del calore di scarto, ove tecnicamente ed economicamente sostenibili;

d) l'impiego di soluzioni di raffrescamento a ridotto impatto ambientale e a elevata efficienza idrica;

e) la minimizzazione dell'utilizzo di acqua potabile, privilegiando, ove consentito dalla normativa vigente, l'uso di risorse idriche non potabili, reflue affinate o comunque alternative;

f) il contenimento delle emissioni, del rumore e degli effetti microclimatici derivanti dall'esercizio dell'impianto e dei gruppi elettrogeni di emergenza.

2. Per gli interventi qualificati di significativo impatto ai sensi dell'articolo 9, il proponente allega all'istanza o al progetto, se non già contenuto nella documentazione presentata, un piano di sostenibilità energetico-ambientale e idrica, contenente almeno:

a) il fabbisogno energetico previsto;

b) il fabbisogno idrico previsto;

c) le modalità di raffrescamento;

d) la potenza e il regime di utilizzo dei gruppi elettrogeni di emergenza;

e) le eventuali soluzioni di recupero del calore;

f) le principali misure di mitigazione ambientale.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto in coerenza con la normativa europea e statale vigente, con gli obblighi informativi in materia di prestazione energetica dei centri dati e con le linee guida nazionali applicabili alle valutazioni ambientali. La documentazione può richiamare, senza duplicazione, elaborati e informazioni già prodotti nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, autorizzazione integrata ambientale, procedimento unico o altri procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

(Coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La realizzazione e l'ampliamento dei centri dati si attuano in coerenza con il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, con gli strumenti di pianificazione provinciale o della Città metropolitana di Reggio Calabria, con i Piani strutturali comunali (PSC), con i Piani strutturali associati (PSA), con i Regolamenti edilizi ed urbanistici (REU), con i Piani operativi temporali (POT), con i Piani attuativi unitari (PAU), nonché con gli ulteriori strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla normativa vigente.

2. Ai soli fini dell'orientamento interpretativo degli strumenti urbanistici, e ferma restando la disciplina comunale vigente, i centri dati possono essere ricondotti, in ragione delle caratteristiche concrete dell'intervento, agli insediamenti produttivi o direzionali a prevalente contenuto tecnologico, previa verifica del carico urbanistico, energetico, idrico, infrastrutturale e ambientale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, sono individuati i criteri in base ai quali i centri dati di minore impatto possono essere ritenuti compatibili, ove espressamente previsto o consentito e senza modificare le destinazioni urbanistiche previste dalla disciplina comunale vigente, anche con destinazioni terziarie o direzionali.

4. Qualora l'intervento interessi suolo agricolo nello stato di fatto o aree non urbanizzate, il proponente fornisce elementi informativi, nella documentazione progettuale, in ordine all'assenza o la manifesta inadeguatezza di soluzioni localizzative ragionevolmente praticabili nelle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3. In tali casi, la convenzione urbanistica o l'atto equivalente individua specifiche misure di mitigazione e compensazione territoriale e ambientale, coerenti con la normativa vigente e con gli esiti delle eventuali valutazioni ambientali.

5. Restano ferme, in ogni caso, la disciplina in materia edilizia, paesaggistica, ambientale, sismica, sanitaria, antincendio e di sicurezza.

Art. 6

(Coordinamento dei procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti relativi alla realizzazione, all'ampliamento e all'esercizio dei centri dati restano disciplinati dalla normativa europea, statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla disciplina in materia ambientale, edilizia, paesaggistica, sanitaria, energetica, di conferenza di servizi e al procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49. Le funzioni

regionali di coordinamento previste dalla presente legge hanno natura organizzativa e di supporto e non costituiscono fase autonoma, titolo abilitativo, condizione di procedibilità o causa di sospensione dei termini dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale individua, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo per i procedimenti concernenti i centri dati di significativo impatto.

3. La struttura di cui al comma 2:

a) assicura il raccordo tra i dipartimenti regionali competenti e gli enti coinvolti;

b) promuove l'uniformità istruttoria e la circolazione delle informazioni;

c) supporta, nei casi in cui la Regione sia amministrazione procedente o cointeressata, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di servizi.

4. Restano ferme le competenze della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione di incidenza, ove previste dalla normativa vigente. L'ARPACAL assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo non introducono nuovi titoli abilitativi e non modificano, se non espressamente previsto da altra legge regionale, il riparto delle competenze autorizzative stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7

(Dipartimento regionale competente e ricognizione delle aree preferenziali)

1. Il dipartimento regionale competente in materia di Programmazione Unitaria - U.O.A. Transizione Digitale, anche mediante il raccordo con le altre strutture regionali competenti in

materia di governo del territorio, ambiente, energia e infrastrutture digitali, organizza e aggiorna la base conoscitiva relativa:

a) alle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3;

b) ai centri dati esistenti, autorizzati o in corso di realizzazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

c) agli elementi utili alla valutazione degli impatti territoriali cumulativi.

2. I comuni, le province e la Città metropolitana di Reggio Calabria trasmettono alla Regione, nei limiti delle informazioni già disponibili e compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, i dati utili all'attuazione del presente articolo, in formato georeferenziato e secondo modalità telematiche e standard interoperabili stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 2 può essere valorizzato quale criterio premiale o di priorità nei bandi regionali specificamente destinati alla rigenerazione urbana e territoriale, alla riqualificazione di aree degradate e al contenimento del consumo di suolo.

4. Le informazioni raccolte e trattate ai sensi del presente articolo sono utilizzate nei limiti strettamente necessari alle finalità di pianificazione, monitoraggio e coordinamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, segreti commerciali, sicurezza fisica delle infrastrutture e continuità operativa. È esclusa la pubblicazione di dati tecnici, localizzativi o impiantistici idonei a compromettere la sicurezza fisica o cibernetica dei centri dati.

Art. 8

(Tavolo tecnico regionale sui centri dati)

1. Presso la struttura regionale competente di cui all'articolo 6, comma 2, è istituito il Tavolo tecnico regionale sui centri dati, con funzioni di monitoraggio, proposta e supporto tecnico all'attuazione della presente legge.

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, dell'ARPACAL, dell'ANCI Calabria, delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria. Possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti delle università, dei gestori delle reti elettriche, del servizio idrico integrato, delle aziende sanitarie provinciali e di altri enti competenti.

3. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

4. Il Tavolo:

a) formula proposte tecniche per gli atti di indirizzo della Giunta regionale;

b) monitora l'evoluzione del fenomeno insediativo dei centri dati nel territorio regionale;

c) valuta, in chiave ricognitiva, gli impatti cumulativi territoriali, energetici, idrici e ambientali;

d) supporta la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 11.

e) i pareri e gli atti del Tavolo non hanno carattere vincolante né rilevanza procedimentale.

Art. 9

(Atti di indirizzo della Giunta regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, senza introdurre requisiti sostanziali ulteriori per la localizzazione o

autorizzazione dei centri dati, la Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della stessa.

2. Gli atti di cui al comma 1 definiscono, in particolare:

a) i criteri per individuare gli interventi di significativo impatto, con riguardo almeno alla potenza richiesta di connessione, al fabbisogno energetico, al fabbisogno idrico, alla presenza di gruppi elettrogeni di emergenza, al consumo di suolo e alla rilevanza territoriale degli impatti;

b) i contenuti minimi del piano di sostenibilità di cui all'articolo 4, comma 2;

c) le modalità di coordinamento procedimentale e, ove previsto dalla normativa vigente, di raccordo con gli strumenti di pianificazione per gli interventi di significativo impatto;

d) gli standard e le modalità di trasmissione dei dati georeferenziati al dipartimento regionale competente di cui all'articolo 7;

e) schemi o modelli uniformi di documentazione tecnica e convenzionale.

f) le modalità di coordinamento con gli obblighi informativi europei e statali in materia di prestazione energetica dei centri dati, nonché con le esigenze di riservatezza industriale, sicurezza fisica e cibernetica e continuità operativa delle infrastrutture.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono introdurre nuovi titoli autorizzativi, nuovi oneri o adempimenti informativi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari all'attuazione della presente legge e a quelli già previsti dalla normativa euro-unitaria, statale e regionale vigente.

4. La Giunta regionale aggiorna gli atti di indirizzo di cui al presente articolo in caso di sopravvenienze normative europee o statali incidenti sulla disciplina dei centri dati, dei relativi procedimenti autorizzativi, della sostenibilità energetica e ambientale o della sicurezza delle infrastrutture digitali.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

2. Gli atti di indirizzo di cui all'articolo 9 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla loro pubblicazione.

3. Nei procedimenti pendenti, le misure di coordinamento organizzativo previste dalla presente legge possono essere applicate, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, solo ove non determinino aggravio procedimentale, ritardo nella conclusione del procedimento o lesione di posizioni di terzi.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo:

a) agli insediamenti autorizzati o in corso di realizzazione;

b) all'utilizzo delle aree preferenziali;

c) alle principali criticità emerse sul piano urbanistico, ambientale, energetico e amministrativo;

d) alle eventuali proposte di aggiornamento normativo o amministrativo, anche in relazione alle sopravvenienze europee e statali incidenti sulla disciplina dei centri dati.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/1364

17.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1364 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 ([1]), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2023/1791 fissa obiettivi di efficienza energetica a livello dell'Unione e stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione. Essa intende inoltre contribuire a modernizzare l'economia delll'Unione e a renderla efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, tra le altre cose istituendo un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati.

(2) Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) consuma sempre più energia. Si prevede che nel 2030 la domanda di energia elettrica dei centri dati rappresenterà il 3,2 % della domanda totale dell'UE, un aumento del 28 % rispetto al 2018 ([2]). La strategia digitale dell'Unione ([3]) ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza in merito all'impronta ambientale degli operatori delle telecomunicazioni.

(3) A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, gli Stati membri sono tenuti a imporre ai titolari e ai gestori di centri dati di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della medesima direttiva.

(4) Il sistema comune dell'Unione dovrebbe definire gli indicatori chiave di prestazione e la metodologia per misurarli nonché stabilire gli indicatori di sostenibilità dei centri dati sulla base delle suddette informazioni e degli indicatori chiave di prestazione.

(5) Al momento di stabilire gli indicatori chiave di prestazione e gli indicatori di sostenibilità è opportuno tenere conto della legislazione, delle iniziative e delle norme in essere nel settore dei centri dati.

(6) Il presente regolamento individua nei gestori dei centri dati i soggetti tenuti a comunicare le informazioni. Il gestore di un centro dati dovrebbe rendere pubblici e comunicare alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione richiesti per il centro dati, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia composto da una singola struttura o da un gruppo di strutture. Il gestore del centro dati dovrebbe rendere pubblica e comunicare alla banca dati europea una serie distinta di informazioni e indicatori chiave di prestazione per ciascun centro dati con una diversa ubicazione fisica, anche se tali centri dati sono situati nel territorio dello stesso Stato membro.

([1]) GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj.
([2]) Comunicazione del 9 marzo 2021, «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», [COM(2021) 118 final].
([3]) Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).

(7) Un parco o campus di centri dati è una struttura che ospita più centri dati. In questo caso il gestore di ogni centro dati dovrebbe rendere pubblica e comunicare alla banca dati europea una serie distinta di informazioni e indicatori chiave di prestazione per ciascun centro dati nella struttura.

(8) Per poter istituire il sistema dell'Unione per la classificazione della sostenibilità dei centri dati è necessario raccogliere dati al riguardo. È pertanto opportuno istituire un meccanismo di comunicazione per i centri dati, precisando quali informazioni e indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere comunicati e le metodologie per monitorarli e misurarli.

(9) A norma dell'allegato VII, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791, gli indicatori chiave di prestazione misurano il consumo di energia, l'utilizzo della potenza, i valori di impostazione della temperatura e l'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile dei centri dati.

(10) Per garantire una comunicazione uniforme e l'accessibilità in forma aggregata al pubblico dei dati comunicati, e per orientare adeguatamente la successiva analisi dei dati, la Commissione deve istituire una banca dati europea sui centri dati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791. La banca dati dovrebbe prevedere un'interfaccia utente comune e un'interfaccia comune di programmazione dell'applicazione per consentire ai centri dati di comunicare le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione.

(11) I centri dati che effettuano la comunicazione dovrebbero assicurarsi che le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati del presente regolamento delegato siano inseriti nella banca dati europea sui centri dati. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere usati come base per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su evidenze concrete da parte degli Stati membri e della Commissione, e per valutare determinati elementi fondamentali della sostenibilità di un centro dati, per esempio l'efficienza nell'uso dell'energia, la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto, l'efficacia del raffreddamento e l'uso dell'acqua. A tal fine è opportuno definire una prima serie di indicatori di sostenibilità dei centri dati, sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati.

(12) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1719, non devono essere rese pubbliche le informazioni sui centri dati soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. L'articolo 12, paragrafo 3, prevede inoltre che la banca dati europea sia accessibile al pubblico a un livello aggregato. È dunque necessario garantire la riservatezza degli indicatori chiave di prestazione e delle altre informazioni comunicate alla banca dati europea.

(13) La Commissione ha effettuato uno studio, incentrato in particolare sulla necessità di un sistema di comunicazione della prestazione energetica e della sostenibilità dei centri dati, per istituire il sistema comune di classificazione dell'Unione; lo studio ha individuato i principali elementi che dovrebbero definire il perimetro della comunicazione in merito alla prestazione energetica e alla sostenibilità dei centri dati.

(14) La Commissione ha consultato i portatori di interessi e i rappresentanti degli Stati membri e ha raccolto dati, osservazioni e buone pratiche in merito alla portata, agli elementi, alle informazioni e agli indicatori chiave di prestazione che dovrebbero essere inclusi nel sistema comune di classificazione dell'Unione.

(15) In conformità dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2023/1791 la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro e ha raccolto osservazioni in merito alla portata, agli elementi, alle informazioni e agli indicatori chiave di prestazione che dovrebbero essere inclusi nel sistema comune di classificazione dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l'istituzione di un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati nell'Unione e di una metodologia comune di misurazione e calcolo. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un'azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell'azienda stessa in termini di tecnologie dell'informazione;

2) «centro dati in coubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;

3) «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l'infrastruttura di sostegno nell'edificio;

4) «gestore del centro dati aziendale»: la persona fisica o giuridica che gestisce l'intero centro dati aziendale, compreso l'edificio e l'uso dei servizi informatici erogati;

5) «gestore del centro dati in coubicazione»: la persona fisica o giuridica che gestisce e vende spazio, sicurezza, accesso alla rete, potenza e capacità di raffreddamento nell'intero centro dati in coubicazione a uno o più clienti che installano e gestiscono la propria rete o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;

6) «gestore del centro dati in co-hosting»: la persona fisica o giuridica che gestisce lo spazio, la sicurezza, l'accesso alla rete, la potenza, il raffreddamento, la rete o le reti, i server e le apparecchiature di archiviazione del centro dati in co-hosting, e parte del software necessario per erogare servizi informatici a uno o più clienti, compresa l'esternalizzazione delle tecnologie dell'informazione;

7) «gestore del centro dati»: gestore del centro dati aziendale, gestore del centro dati in coubicazione o gestore del centro dati in co-hosting;

8) «cliente in coubicazione»: la persona fisica o giuridica che possiede e gestisce una o più reti, server e apparecchiature di archiviazione situati nel centro dati in coubicazione in cui acquista spazio, potenza e capacità di raffreddamento gestiti;

9) «cliente in co-hosting»: la persona fisica o giuridica che ottiene l'accesso a una o più reti, server e apparecchiature di archiviazione nel centro dati in co-hosting di cui si avvale per i propri servizi e le proprie applicazioni;

10) «esternalizzazione delle tecnologie dell'informazione»: il ricorso a fornitori esterni di servizi per processi aziendali, servizi applicativi e soluzioni infrastrutturali che dipendono dalle tecnologie dell'informazione ai fini dei risultati perseguiti dall'azienda;

11) «superficie coperta totale del centro dati»: la superficie coperta totale di tutti i piani della struttura o del gruppo di strutture che costituiscono il centro dati;

12) «superficie coperta della sala computer del centro dati»: la superficie coperta totale all'interno del centro dati che ospita le apparecchiature per l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e la telecomunicazione che forniscono i servizi informatici del centro dati;

13) «ridondanza del centro dati»: la duplicazione di talune serie di componenti o funzioni di un centro dati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione di una serie, l'altra o le altre serie possano subentrare;

14) «domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate»: la somma della domanda di potenza nominale, espressa in kW, della rete o delle reti, dei server e delle apparecchiature di archiviazione installati nella superficie coperta della sala computer del centro dati;

15) «carico nominale delle tecnologie dell'informazione»: il carico massimo della rete o delle reti, dei server e delle apparecchiature di archiviazione installati nella superficie coperta della sala computer del centro dati che l'infrastruttura di distribuzione dell'energia e controllo ambientale di quest'ultimo è in grado di gestire garantendo la disponibilità di servizio desiderata.

Articolo 3

Meccanismo di comunicazione per la sostenibilità dei centri dati

1. Entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, i gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione trasmettono alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II per i centri dati che gestiscono. La comunicazione avviene tramite un apposito sistema nazionale se lo Stato membro in cui è situato il centro dati che effettua la comunicazione ne ha istituito uno. In caso contrario, i gestori dei centri dati comunicano le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione direttamente alla banca dati europea.

Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione riguardano l'anno civile immediatamente precedente l'anno in cui avviene la comunicazione. Se il centro dati che effettua la comunicazione è entrato in funzione da meno di un anno, la comunicazione del gestore riguarda solo il periodo in cui il centro dati è stato in funzione, che deve essere indicato.

2. Per il primo periodo di comunicazione, se per motivi tecnici non è in grado di monitorare e raccogliere uno o più indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato II, punto 1, lettera d), lettera e), lettere da h) a l) e lettere da o) a r), il gestore del centro dati può omettere tali informazioni spiegandone la ragione.

3. Per i primi due periodi di comunicazione, se non è in grado di monitorare e raccogliere i dati necessari per calcolare adeguatamente gli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato II, punto 2, lettere a) e b), il gestore di un centro dati in coubicazione stima e indica la percentuale di superficie coperta della sala computer del centro dati cui si riferiscono le informazioni comunicate alla banca dati europea.

Se necessario, i gestori dei centri dati in coubicazione possono raccogliere gli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato II dai loro clienti in coubicazione istituendo un meccanismo anonimo di comunicazione interna.

4. Se il centro dati che effettua la comunicazione comprende sia clienti in cohosting che clienti in coubicazione, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano di conseguenza.

Articolo 4

Indicatori di sostenibilità dei centri dati

Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati e la metodologia per calcolarli sono definiti nell'allegato III.

Articolo 5

Banca dati europea sui centri dati

1. La banca dati europea applica un'interfaccia utente comune e un'interfaccia comune di programmazione dell'applicazione affinché tutti i centri dati che effettuano la comunicazione siano in grado di comunicare allo stesso modo le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II.

2. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati di cui all'allegato III sono pubblicati in modo aggregato a livello di Stato membro e dell'Unione, in conformità dell'allegato IV.

3. Gli Stati membri hanno accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell'articolo 3 dai centri dati situati nel loro territorio.

4. La Commissione ha accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell'articolo 3.

5. La Commissione e gli Stati membri interessati mantengono riservate tutte le informazioni e tutti gli indicatori chiave di prestazione dei singoli centri dati che sono comunicati alla banca dati a norma dell'articolo 3. Tali informazioni sono considerate informazioni riservate che incidono sugli interessi commerciali dei gestori e dei titolari dei centri dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6. I dati aggregati raccolti a norma del presente regolamento possono essere riutilizzati per le statistiche europee nel rispetto dei principi definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

([4]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj)

([5]) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj)

([6]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87, 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj)

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Informazioni da comunicare alla banca dati europea sui centri dati

Sono comunicate alla banca dati europea sui centri dati le informazioni seguenti:

1. **Informazioni sul centro dati che effettua la comunicazione**

a) *Denominazione del centro dati*: la denominazione usata per identificare e descrivere il centro dati che effettua la comunicazione.

b) *Titolare e gestore del centro dati*: il nome e i recapiti del titolare e del gestore del centro dati che effettua la comunicazione.

c) *Ubicazione del centro dati*: il codice dell'unità amministrativa locale (codice LAU) in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione (edificio o sito) secondo le ultime tabelle LAU pubblicate da Eurostat.

d) *Tipo di centro dati*: il tipo del centro dati che effettua la comunicazione. Corrisponde alla sua attività principale, in conformità della definizione di centro dati e di quelle dei vari tipi di centro dati di cui al presente regolamento.

Può assumere il valore «centro dati aziendale», «centro dati in coubicazione» o «centro dati in co-hosting», abbinato al valore «struttura» o «gruppo di strutture».

Se un centro dati in coubicazione offre anche servizi di co-hosting o viceversa, viene riportata anche questa informazione.

e) *Anno e mese di entrata in funzione*: l'anno civile e il mese in cui il centro dati che effettua comunicazione ha iniziato a fornire servizi informatici.

2. **Informazioni sul funzionamento del centro dati che effettua la comunicazione**

Il gestore di ciascun centro dati che effettua la comunicazione fornisce le informazioni seguenti:

a) livello di ridondanza dell'infrastruttura elettrica ad alta tensione/a bassa tensione (allineamento)/a livello di rack;

b) livello di ridondanza dell'infrastruttura di raffreddamento a livello di sala/di rack.

Per i livelli di ridondanza, se «N» rappresenta il numero di componenti o funzioni necessari in condizioni normali, la ridondanza è espressa rispetto a tale numero di riferimento, per esempio «N+1», «N+2», «2N» ecc. La ridondanza della struttura può applicarsi a un intero sito (sito di back-up), ai sistemi o ai componenti. La ridondanza delle tecnologie dell'informazione può applicarsi sia all'hardware che al software.

ALLEGATO II

Indicatori chiave di prestazione da monitorare, raccogliere e comunicare alla banca dati europea sui centri dati e metodologie per misurarli

Per tutte le attività di monitoraggio, i gestori dei centri dati conservano per almeno dieci anni un registro dei punti di misurazione e dei dispositivi di misurazione utilizzati.

Sono monitorati, raccolti e comunicati alla banca dati europea sui centri dati gli indicatori chiave di prestazione seguenti:

1. **Indicatori energetici e di sostenibilità**

a) *Domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate* (PD_{IT}, in kW) quale definita all'articolo 2. Se la domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate cambia durante il periodo di comunicazione, si usa una media ponderata.

Se non è possibile determinare la domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate, si può usare la domanda di potenza nominale delle tecnologie dell'informazione (in kW) del centro dati, quale definita all'articolo 2. Se quest'ultima cambia durante il periodo di comunicazione, si usa una media ponderata.

Il centro dati che effettua la comunicazione deve indicare il parametro utilizzato.

b) *Superficie coperta totale del centro dati* (S_{DC}, in metri quadrati).

Se la struttura che ospita il centro dati svolge una funzione primaria diversa (ad esempio, edificio adibito a uffici), il valore di S_{DC} deve essere limitato alla somma della superficie coperta occupata dalla sala o dalle sale computer del centro dati e della superficie coperta occupata dalle apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento del centro dati.

Se tali apparecchiature sono usate anche per le altre funzioni della struttura (ad esempio, il sistema comune di raffreddamento dell'intera struttura), per il calcolo di cui sopra si utilizza una percentuale della superficie coperta occupata da tali apparecchiature che rispecchia la domanda di potenza nominale della sala o delle sale computer del centro dati.

Se il centro dati occupa una sola struttura, il valore di S_{DC} è la superficie coperta di tale struttura.

Se il centro dati occupa un gruppo di strutture, il valore di S_{DC} è la somma della superficie coperta di tutte le strutture.

c) *Superficie coperta della sala computer del centro dati* (S_{CR}, in metri quadrati).

Se il centro dati occupa un gruppo di strutture, il valore di S_{CR} è la somma della superficie coperta delle sale computer di tutte le strutture.

d) *Consumo energetico totale* (E_{DC}, in kWh) del centro dati che effettua la comunicazione, misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2 o in una norma equivalente.

Il consumo energetico totale comprende l'uso di energia elettrica, combustibili e altre fonti energetiche utilizzate per il raffreddamento.

Il consumo totale di energia proveniente dai generatori di riserva (E_{DC-BG}, in kWh) è misurato separatamente.

Il consumo energetico totale è misurato al punto di ingresso del sistema del centro dati, prima dei commutatori di trasferimento dell'alimentazione. I punti di misurazione devono essere fissati in corrispondenza dell'alimentazione primaria e secondaria e di ogni fonte di alimentazione supplementare, per esempio il generatore di riserva.

Nel caso di un impianto di cogenerazione o di un chiller ad assorbimento, se interno al sistema, il punto di misurazione deve essere all'ingresso dell'impianto di cogenerazione o del chiller ad assorbimento e misurare il combustibile consumato. Se l'impianto di cogenerazione o il chiller ad assorbimento è esterno, i punti di misurazione devono essere rispettivamente all'uscita dell'energia elettrica e del calore o all'uscita del raffreddamento;

e) *Consumo energetico totale delle apparecchiature informatiche* (E_{IT}, in kWh), misurato applicando la metodologia di categoria 1 per il calcolo dell'efficacia dell'uso della potenza (PUE) indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare il consumo energetico annuo combinato in ogni gruppo di continuità (UPS) connesso alle proprie apparecchiature informatiche.

Per i centri dati che non dispongono di un UPS, per esempio i centri dati a corrente continua, l'E_{IT} può essere misurato in corrispondenza dell'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) connessa alle apparecchiature informatiche del centro dati, o applicando la metodologia di categoria 2 per il calcolo della PUE indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2, o presso un punto di misurazione specificato dai centri dati.

La figura 1 illustra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, in cui sono indicati i punti di misurazione del consumo energetico totale e del consumo totale delle apparecchiature informatiche.

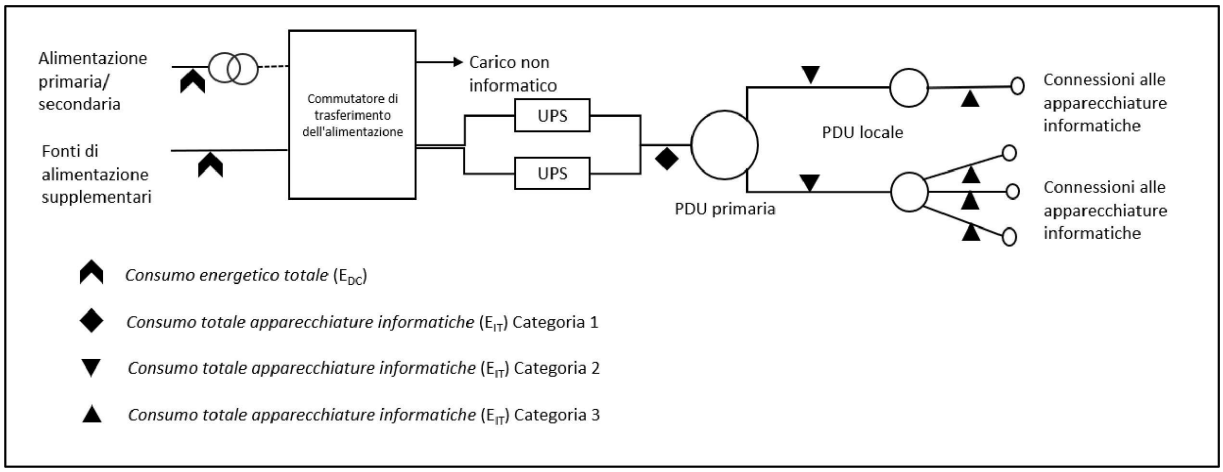


Figura 1:

Misurazione del consumo di energia

f) *Funzioni della rete elettrica*: informazioni che indicano se il centro dati fornisce o meno funzioni che sostengono la stabilità, l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica, per esempio il trasferimento dei picchi di domanda e la regolazione di frequenza di tipo FFR (Firm Frequency Response).

g) *Capacità media delle batterie* (C_{BtG}, in kW): capacità media delle batterie del centro dati offerte alla rete, attraverso il mercato o i contratti del caso, per lo svolgimento di funzioni della rete elettrica;

h) *Apporto totale di acqua* (W_{IN}, in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-9 sull'efficacia dell'uso dell'acqua (WUE) di categoria 2 o, se ciò non fosse possibile, di categoria 1, o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare tutti i volumi d'acqua che entrano nei loro confini e che sono usati per le loro funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

Il centro dati che effettua la comunicazione deve indicare la categoria di WUE utilizzata.

La figura 2 illustra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, compresi i punti di misurazione degli indicatori E_{RES-OS}, W_{IN} e E_{REUSE}.

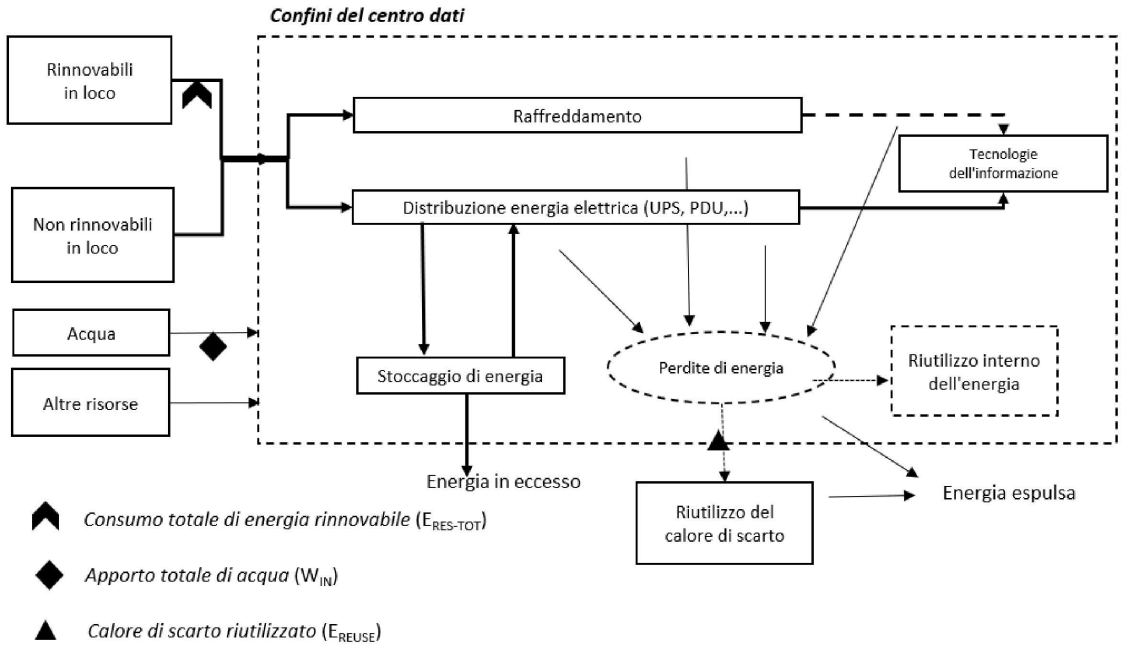


Figura 2:

Misurazione dell'apporto di acqua e del calore di scarto riutilizzato

i) *Apporto totale di acqua potabile* (W_{IN-POT}, in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-9 sull'efficacia dell'uso dell'acqua (WUE) di categoria 1 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare tutte le fonti di acqua potabile che entra nei loro confini e che è usata per le loro funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

Se la struttura che ospita il centro dati ha una funzione primaria diversa, i valori di W_{IN} e W_{IN-POT} devono essere limitati all'acqua utilizzata (o che si stima sia utilizzata) dalle apparecchiature nella sala o nelle sale computer del centro dati e dalle apparecchiature necessarie per il funzionamento del centro dati.

j) *Calore di scarto riutilizzato* (E_{REUSE}, in kWh), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-6 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare il calore utilizzato o riutilizzato al di fuori dei loro confini e che sostituisce parzialmente o totalmente l'energia necessaria al di fuori dei loro confini.

La definizione dei confini del centro dati è un aspetto fondamentale per misurare adeguatamente questo indicatore, perché viene conteggiata solo l'energia riutilizzata al di fuori di essi. La figura 2 presenta uno schema per tracciare i confini del centro dati, che comprendono il perimetro, gli spazi e le apparecchiature ivi contenute.

L'energia riutilizzata deve essere misurata al confine del centro dati, nel punto in cui è ceduta a un altro soggetto perché questo la utilizzi.

Se una parte del calore di scarto è riutilizzata per raffreddare il centro dati, quella parte deve essere sottratta dal calore di scarto riutilizzato, il che corrisponde a sottrarre la quota di portata del liquido di raffreddamento usata nel centro dati.

k) *Temperatura media del calore di scarto* (T_{WH}, in gradi Celsius), vale a dire la temperatura del liquido usato per raffreddare le apparecchiature informatiche e di comunicazione nella sala computer del centro dati, calcolata come media annua e in ogni punto di misurazione.

La temperatura del calore di scarto è misurata nel punto in cui il liquido riscaldato entra nello o negli scambiatori di calore al confine della sala computer del centro dati (figura 3). Per i centri dati con recupero di calore, ciò avviene in corrispondenza dello scambiatore di recupero del calore. In assenza di recupero di calore, la misurazione è effettuata presso ciascuno scambiatore di calore al confine della sala computer del centro dati che trasporta il calore proveniente dalle apparecchiature informatiche.

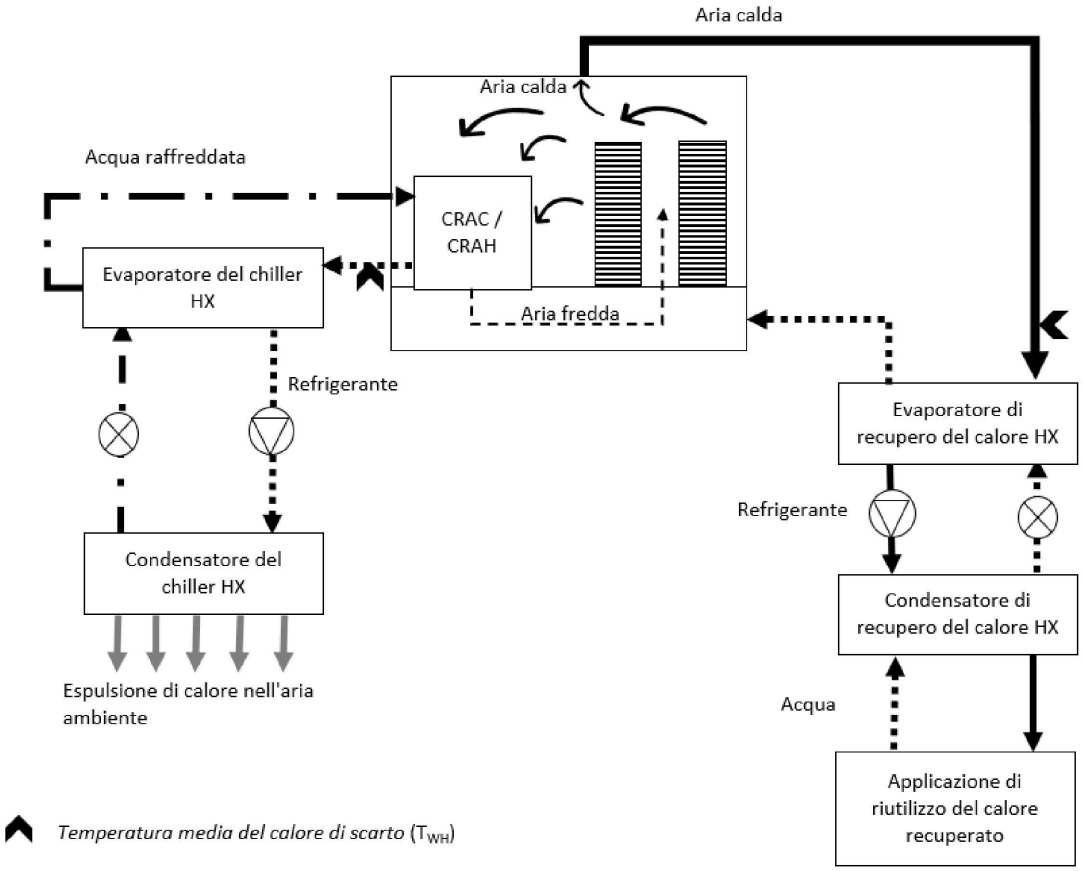


Figura 3:

Misurazione della temperatura del calore di scarto

l) *Temperatura media impostata dell'aria di aspirazione delle apparecchiature informatiche* (T_{IN}, in gradi Celsius), vale a dire la temperatura media impostata in tutte le sale computer del centro dati, che rappresenta un'impostazione del sistema di raffreddamento delle apparecchiature informatiche e di comunicazione nelle sale computer del centro dati, calcolata come media annua.

m) *Tipi di refrigeranti* usati nelle apparecchiature di raffreddamento e condizionamento dell'aria della superficie coperta della sala computer del centro dati; ciascun tipo di refrigerante è indicato col nome comune o con la designazione industriale conformemente agli allegati del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

n) *Gradi-giorno di raffrescamento* (CDD, in gradi-giorno): il numero di gradi-giorno di raffrescamento registrati durante l'ultimo anno civile nel luogo in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione, calcolato usando la metodologia applicata da Eurostat e dal Centro comune di ricerca ([2]) o una fonte equivalente ([3]), con una temperatura di riferimento pari a 21 gradi Celsius. Per determinare i gradi-giorno di raffrescamento si utilizzano fonti ad accesso aperto.

o) *Consumo totale di energia rinnovabile* ($E_{RES\text{-}TOT}$, in kWh), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-3 o in una norma equivalente. $E_{RES\text{-}TOT}$ è la somma degli indicatori $E_{RES\text{-}GOO}$, $E_{RES\text{-}PPA}$ ed $E_{RES\text{-}OS}$ definiti di seguito.

p) *Consumo totale di energia rinnovabile con garanzie di origine* ($E_{RES\text{-}GOO}$, in kWh), vale a dire la somma delle garanzie di origine acquistate e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione. Il centro dati deve misurare l'$E_{RES\text{-}PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati né provenire da accordi di compravendita di energia elettrica o da fonti rinnovabili in loco.

q) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta con accordi di compravendita di energia elettrica* ($E_{RES\text{-}PPA}$, in kWh), vale a dire la quantità di energia ottenuta mediante accordi di compravendita di energia elettrica conclusi dal centro dati che effettua la comunicazione. Il centro dati deve misurare l'$E_{RES\text{-}PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati.

Le eventuali garanzie di origine risultanti dagli accordi di compravendita di energia elettrica devono essere detenute e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse nell'$E_{RES\text{-}PPA}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall'$E_{RES\text{-}PPA}$ misurato.

r) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta da fonti rinnovabili in loco* ($E_{RES\text{-}OS}$, in kWh), vale a dire l'energia generata da fonti rinnovabili in loco all'interno dei confini del centro dati. Cfr. figura 2.

Le eventuali garanzie di origine risultanti dalle fonti rinnovabili in loco devono essere detenute e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse nell'$E_{RES\text{-}OS}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall'$E_{RES\text{-}OS}$ misurato.

([1]) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

([2]) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Heating_and_cooling_degree_days_-_statistics.

([3]) Per esempio l'archivio di dati climatici di Copernicus: https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-heating-cooling-degree-days?tab=app.

2. **Indicatori di capacità TIC**

È misurata la capacità TIC dei server e dei prodotti di archiviazione dati quali definiti nel regolamento (UE) 2019/424 della Commissione ([4]). Gli indicatori di capacità TIC sono comunicati per le apparecchiature esistenti al 31 dicembre dell'anno di comunicazione.

a) *Capacità TIC dei server* (C_{SERV}): la somma delle prestazioni allo stato attivo di tutti i server in base a SERT o equivalente. La capacità TIC di un server corrisponde alla classificazione delle prestazioni allo stato attivo dichiarata nelle informazioni fornite dal fabbricante in conformità del regolamento (UE) 2019/424 della Commissione. Il valore delle prestazioni allo stato attivo per il server o il gruppo di server configurato nella sala computer di un centro dati deve essere interpolato a partire dal valore dichiarato delle prestazioni allo stato attivo per una configurazione dichiarata a norma del regolamento (UE) 2019/424, o fornito dal fabbricante del server, o indicato in una tabella di valori per i numeri identificativi delle CPU creata a partire da un ampio insieme di dati SERT, oppure, se esiste un metodo di calcolo riconosciuto, stimato a partire da un ampio insieme di dati composto da valori misurati. Se non esiste un metodo di calcolo riconosciuto, si utilizzano le prestazioni della configurazione dichiarata che più corrisponde al server configurato. Quando un server viene aggiornato (upgrade), ne viene ricalcolata la capacità se esiste una metodologia riconosciuta per stimare le prestazioni allo stato attivo in base a SERT.

La capacità TIC dei server deve essere comunicata, come minimo, per tutti i nuovi server installati nel centro dati che effettua la comunicazione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato. I gestori dei centri dati devono stimare e indicare la percentuale della superficie coperta della sala computer del centro dati cui fa riferimento l'indicatore comunicato.

I gestori dei centri dati in coubicazione possono calcolare C_{SERV} estrapolando il valore corrispondente ad almeno il 90 % della domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione di tutti i nuovi server installati nel centro dati che effettua la comunicazione, come indicato sopra.

b) *Capacità TIC delle apparecchiature di archiviazione* (C_{STOR}, in petabyte): corrisponde alla *capacità di archiviazione*, vale a dire la somma della capacità grezza (indirizzabile) di tutti i dispositivi di archiviazione SSD e HDD installati in tutte le apparecchiature di archiviazione, secondo quanto dichiarato dal fabbricante dei dispositivi.

La capacità TIC delle apparecchiature di archiviazione deve essere comunicata, come minimo, per tutti i nuovi dispositivi installati nel centro dati che effettua la comunicazione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato. I gestori dei centri dati devono stimare e indicare la percentuale della superficie coperta della sala computer del centro dati cui fa riferimento l'indicatore comunicato.

I gestori dei centri dati in coubicazione possono calcolare C_{STOR} estrapolando il valore corrispondente ad almeno il 90 % della domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione di tutte le nuove apparecchiature di archiviazione installate nel centro dati che effettua la comunicazione, come indicato sopra.

3. **Indicatori di traffico dati**

I gestori dei centri dati possono basare il monitoraggio e la misurazione di questi indicatori su qualsiasi fonte o combinazione di fonti di dati sufficientemente affidabili a loro disposizione, per esempio i dati misurati direttamente dal gestore, quelli comunicati dai clienti del centro dati o quelli trasmessi dagli operatori delle telecomunicazioni e dai fornitori di servizi.

a) *Larghezza di banda del traffico in entrata* (B_{IN}, in gigabyte al secondo), vale a dire la larghezza di banda totale prevista per il traffico in entrata nella sala computer del centro dati, aggregata per tutta la capacità di connessione e calcolata come media annua.

([4]) Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/424/oj).

b) *Larghezza di banda del traffico in uscita* (B_{OUT}, in gigabyte al secondo), vale a dire la larghezza di banda totale prevista per il traffico in uscita dalla sala computer del centro dati, aggregata per tutta la capacità di connessione e calcolata come media annua.

c) *Traffico dati in entrata* (T_{IN}, in exabyte), vale a dire la quantità totale di dati in entrata nella sala computer del centro dati, aggregata nel corso dell'anno di comunicazione, indipendentemente dal numero di connessioni del centro dati.

d) *Traffico dati in uscita* (T_{OUT}, in exabyte), vale a dire la quantità totale di dati in uscita dalla sala computer del centro dati, aggregata nel corso dell'anno di comunicazione, indipendentemente dal numero di connessioni del centro dati.

ALLEGATO III

Indicatori di sostenibilità dei centri dati e metodologie di calcolo

I seguenti indicatori di sostenibilità dei centri dati sono calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati in conformità degli allegati I e II:

a) Efficacia dell'uso della potenza (Power Usage Effectiveness – PUE)

Per calcolare la PUE di un centro dati si usano gli indicatori E_{DC} ed E_{IT} definiti nell'allegato II:

$PUE = E_{DC}/E_{IT}$;

b) Efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE)

Per calcolare la WUE di un centro dati si usano gli indicatori W_{IN}, definito nell'allegato III, ed E_{IT}, definito nell'allegato II, ma espresso in MWh:

$WUE = W_{IN}/E_{IT}$;

c) Fattore di riutilizzo dell'energia (Energy Reuse Factor – ERF)

Per calcolare l'ERF di un centro dati si usano gli indicatori E_{REUSE} ed E_{DC} definiti nell'allegato II:

$ERF = E_{REUSE}/E_{DC}$;

d) Fattore di energia rinnovabile (Renewable Energy Factor – REF)

Per calcolare il REF di un centro dati si usano gli indicatori $E_{RES\text{-}TOT}$ ed E_{DC} definiti nell'allegato II:

$REF = E_{RES\text{-}TOT}/E_{DC}$.

ALLEGATO IV

Informazioni pubbliche nella banca dati europea sui centri dati

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, la banca dati europea è accessibile al pubblico a un livello aggregato.

I dati devono essere disponibili a due livelli di aggregazione, vale a dire a livello di Stato membro e a livello dell'Unione.

Le categorie dimensionali dei centri dati si basano sulla potenza delle tecnologie dell'informazione installate nel centro dati, come segue:

a) centro dati di dimensioni molto piccole: 100-500 kW;

b) centro dati di piccole dimensioni: 500-1 000 kW;

c) centro dati di medie dimensioni: 1-2 MW;

d) centro dati di grandi dimensioni: 2-10 MW;

e) centro dati di dimensioni molto grandi: > 10 MW.

Sono rese pubbliche le informazioni seguenti:

a) a livello di Stato membro

   i) numero dei centri dati che effettuano la comunicazione;

   ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;

   iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

   iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

   v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

   vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;

   vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;

   viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;

   ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale.

   Per i punti da vi) a ix), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale.

   Per i punti da vi) a ix), la presentazione dei dati aggregati per tipo di centro dati e per categoria dimensionale sarà possibile solo se la categoria in questione contiene dati provenienti da almeno tre centri dati;

b) a livello dell'Unione:

   i) numero dei centri dati che effettuano la comunicazione;

   ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;

   iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

   iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

   v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;

vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;

viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;

ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale.

Per i punti da vi) a ix), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026 , n. 21

Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonchè disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. (26G00041)

Vigente al : 18-6-2026

Capo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati;

Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di

trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da

impianti solari fotovoltaici (c.d.

Quinto Conto Energia)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, recante «Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale», pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la risoluzione

della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici))

1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario **((, che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),))** del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell' **((ARERA))**, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con **((indicatore della situazione economica equivalente))** annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo è pari alla componente **(("prezzo dell'energia" (PE)))** a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla **((deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/R/eel,))** applicata ai consumi del primo

bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i **((clienti i cui contratti sono stati attivati))** successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 **((MWh e))** i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori. **((Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali))**.

3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse **((nel proprio sito internet))** istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

5-bis. ((All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo")).

Art. 1-bis

(((Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento).))

1. ((All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) **((al comma 9:**

1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento";

2) al quinto periodo sono premesse le seguenti parole: "Nel caso della fornitura di gas naturale,";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio";))

b) **((al comma 9-bis, dopo le parole: "per la fornitura di gas naturale" sono inserite le seguenti: "e**

del teleriscaldamento".))

Art. 1-ter

(((Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio).))

1. ((All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita" sono sostituite dalle seguenti: "i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita".))

Art. 1-quater

(((Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni).))

1. ((Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.))

2. ((Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta

contrattuale.))

3. ((Le autorità di regolazione competenti dettano, ove non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 1-quinquies

(((Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia).))

1. ((Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.))

2. ((Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.))

Art. 1-sexies

(((Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore).))

1. ((Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.))

2. ((Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati)).

Art. 2

Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto **((alla produzione di energia da fonti rinnovabili,))** i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005,))** e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,))** 6 agosto 2010 **((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010,))** e 5 maggio 2011, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,))** possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:

a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;

b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.

2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.

4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal **((GSE))**, in attuazione del **((citato))** decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei **((citati))** decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:

a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;

b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per **((MW e))** determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli

incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

2) i flussi di cassa di cui al **((numero 1) sono))** attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della **((concorrenza e))** non discriminazione, e con le seguenti modalità:

1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per **((ciascun impianto ed))** è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla **((lettera))** a);

d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;

e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b), c) **((o d) ricevono))** a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non

superiore al 6 per cento, a condizione che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, **((convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,))** che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;

3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari **((almeno al 30 per cento))** rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari **((almeno al 30 per cento))** rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;

7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei

contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, **((n. 199.))**

5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi **((compresi))** le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e).

7. Entro 30 giorni **((dalla data di entrata))** in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla **((deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni))**, allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono

del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 **((, comma 10, lettera b),))** del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Art. 3

Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, **((commi 1 e 1-bis))**, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Nella determinazione dell'acconto **((dell'imposta regionale sulle attività produttive))** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro **((per l'anno 2026))**, 545,4 milioni di euro **((per l'anno 2027))** e 74,5 milioni di euro **((per l'anno 2028,))** sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 **((, comma 10, lettera b),))** del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese **((derivanti))** dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo **((per interventi strutturali di politica economica,))** di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-bis

(((Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche).))

1. ((All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2026")).

Art. 4

Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese

1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 **((, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei

consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 **((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.

3. ((Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto della società SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.
Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.))

4. ((Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi

1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipulare tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199))

5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.

6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili **((, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica))**.

6-bis. ((All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003")).

7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in

relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 **((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019))**, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio **((,))** del 13 giugno 2024.

9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, **((i medesimi Consorzi))** possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;

2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 **((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**.

10. All'articolo 28 **((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**, il comma 5 è abrogato.

11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, **((convertito, con modificazioni, dalla legge))** 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» è sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;

2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui **((al comma 1 e))** i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;

4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.».

12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialità è riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il **((Ministro))** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009,))** o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il **((Ministro))** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, **((pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,))** ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il **((Ministro))** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,))** o dal decreto del

Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 **((, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012))**.

Art. 5

Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «**((sino))** al 31 marzo 2026»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che **((intercorre tra il))** 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) **((i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel**

caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente));

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici **((,))** nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, **((o))** termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), **((il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione))** tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

((2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016));

3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;

d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».

2. ((All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) **((al comma 8, alinea, le parole: "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";))**

b) **((dopo il comma 8 è inserito il seguente:))** «8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che **((intercorre tra il))** 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:

((a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente));

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici **((,))** nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, **((o))** termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), **((il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione))** tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

((2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016));

3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;

d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, **((la permanenza nel meccanismo di cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti,))** con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, **((al fine di garantire la progressiva**

riconversione degli impianti a biometano));

e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano **((e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 99 del 13 marzo 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024))**;

f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;

((g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037));

((h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di euro per l'anno 2030));

i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni **((di euro))** per l'anno 2031, 108 milioni **((di euro))** per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni **((di euro))** per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni **((di euro))** per l'anno 2036 e 32 milioni **((di euro))** per l'anno 2037.».

Art. 5-bis

(((Misure in materia di phase-out dal carbone).))

1. ((Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma è oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.))

Art. 5-ter

(((Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).))

1. ((All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", anche nell'ambito del loro condominio")).

Art. 6

Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia **((,))** reti e ambiente, entro tre mesi **((dalla data di entrata in vigore))** del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la

valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, **((in conformità a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia))** del 18 dicembre 2024.

2. L'Autorità di regolazione per energia **((,))** reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale **((del sistema del gas))** applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA **((,))** che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.

4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, **((maggiorati di))** eventuali sanzioni

((irrogate)) dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

5. L'Autorità di regolazione per energia **((,))** reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità **((,))** di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-bis. ((All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) **((al comma 3, le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis)";))**

b) **((al comma 7:**

1) alla lettera i), la parola: "incoraggiare" è sostituita dalla seguente: "incentivare";

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato")).

Art. 7

Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9

dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. **((La medesima società))** Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia **((,))** reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui **((la società))** Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, **((la società))** Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.

3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

((1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ' intervento ': le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente"));

2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;

a-bis) **((all'articolo 8, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:**

"12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio";))

a-ter) **((all'articolo 10, comma 3:**

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima";

2) al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al secondo periodo" sono inserite le seguenti: "o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo";

3) al quarto periodo, le parole: "Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico"));

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche **((ed economiche nonché))** le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore,

prevedendo:

a) che il gestore **((del sistema))** di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione **((di rete nonché))** di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) che i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni **((stabiliti))** dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

((1-bis. I numeri)) 2) e 3) della lettera a) **((del comma 1))** non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono

rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Il **((gestore del sistema di trasmissione nazionale,))** nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e **((delle procedure di cui al comma 1,))** lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui **((le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3))**, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi

a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.

7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. **((Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio))**.

In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge **((29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290))**, fatto salvo quanto previsto **((dal comma 9 del presente articolo))**.

Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione **((ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo))**.

10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli))** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli))** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli))** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per **((non più))** di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli))** ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una

dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

c) **((all'articolo 11-quater:**

1) al comma 2, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e delle reti di distribuzione";

2) al comma 3, primo periodo, le parole: "Il comma 1 si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"));

c-bis) **((all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "ivi incluse le informazioni relative alla" sono inserite le seguenti: "scadenza e alla";))**

c-ter) **((all'articolo 14:**

1) al comma 7, lettera b), le parole: ", nei casi di cui all'articolo 9, comma 14," sono soppresse;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10"));

d) all'allegato A, sezioni I, **((punto 1,))** lettera v), e II, **((punto 1,))** lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine **((della lettera))** sono soppresse;

e) all'allegato B, sezioni I, **((punto 1,))** lettera cc), e II, **((punto 1,))** lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine **((della lettera))** sono soppresse;

f) all'allegato C, sezioni I, **((punto 1,))** lettere v) e z), e II, **((punto 1,))** lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine **((della lettera))** sono soppresse.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno,

sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorità competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Art. 8

Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati

1. L'autorizzazione per la realizzazione **((, l'ampliamento e l'esercizio))** dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione **((...))**, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. ((Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1)).

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello **((subprovinciale))**.

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, **((compresi))** quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche **((, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali))**. Nei casi di progetti sottoposti a

valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, **((nulla osta))** o atti di assenso richiesti.

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per **((non più))** di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza **((deve essere depositata))** entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali **((si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato))**, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.

7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.

8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi **((compresi))** i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata. **((Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità**

competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare)).

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

Misure urgenti in materia di gas

Art. 9

Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese

1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo **((,))** del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.

2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse **((rivenienti))** dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.

3. L'Autorità di regolazione per energia **((,))** reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui **((sono oggetto))** di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini.
La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Art. 10

Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

2) l'obbligo, **((a carico degli))** operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

3) l'obbligo, **((a carico degli))** operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

4) l'obbligo, **((a carico degli))** operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);

b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti **((di))** cui alla lettera a), **((numero 2)))**, anche differenziato a livello infra-annuale.

2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di **((garantire il rispetto del limite))** massimo di spesa di cui al primo periodo, **((l'ARERA))** limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di **((trasporto del gas))**.

3. ((Affinchè)) il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici **((dell'Italia, della Germania e della Svizzera))**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in

territorio svizzero.

Art. 11

Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b):

1) al primo periodo:

1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;

1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;

1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;

2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data **((di stipulazione del contratto di cui))** al comma 10, lettera a)»;

3) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di

un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui **((al quarto e al quinto periodo))** si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;

d) al comma 8:

1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;

2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;

e) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;

2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;

f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;

g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di **((aggregazione»;))**

h) al comma 13:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata **((residua del contratto.))** In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»

1-bis. ((Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di

incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive".))

1-ter. ((Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedimentali già adottati)).

2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, **((convertito, con modificazioni, dalla legge))** 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche **((aggregati»;))**;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è **((consentita))**, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del **((decreto del Ministro della transizione ecologica))** 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi

dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano.»

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere **((dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))**.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione **((di apposite competenze regolatorie all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)))**, l'Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.
L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-bis. ((All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027")).

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

(previsto all'articolo 3)

"Tabella 1

codici ATECO
B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- 06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale - 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte - 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

- 49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

".